



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/02/2015 .

Oggetto: Mozioni. -

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di febbraio nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

Consiglieri:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1) Cumia Salvatore | 11) Puzzo Salvatore (1955) |
| 2) Zuccalà Calogero | 12) Ferrigno Angelo (assente) |
| 3) Ferrigno Fabrizio | 13) Puzzo Salvatore (1958) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe | 14) Bevilacqua Salvatore |
| 5) La Pusata Michele | 15) Faraci Alessandro |
| 6) Di Dio Giovanni | 16) Patti Giovanni |
| 7) Cumia Liborio (assente) | 17) Siciliano Angelo |
| 8) Vetriolo Giuseppe | 18) Nicolosi Salvatore |
| 9) Spataro Salvatore | 19) Salvaggio Alessandro (assente) |
| 10) Ferrigno Giuseppe | 20) Paternò Angelo |

Presenti n.: 17

Assenti n.: 3

Ora:

Scrutatori: Faraci Alessandro

Ferrigno Fabrizio

Spataro Salvatore

Presiede il Signor Ing. Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina Crescimanna .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

invita il C. C. alla trattazione del punto n. 5 iscritto all'O. d. G. dell'odierna seduta consiliare, avente ad oggetto: "Mozioni" e dà la parola al **Consigliere Lo Monaco**, quale firmatario della mozione contraddistinta con il n. 25 relativa al conferimento dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale al Luogotenente dei Carabinieri in pensione, Pace Vincenzo.

Il Consigliere ne dà lettura e, soffermandosi sul suo contenuto, chiede l'annullamento in autotutela della determinazione del Sindaco n. 13 del 30/06/2014, perché illegittima. Preannuncia il suo voto favorevole alla mozione.

Risponde il **Sindaco**, il quale insiste sulla legittimità dell'atto e ringrazia il Maresciallo Pace per il suo impegno e per avere portato un po' di serenità all'interno del Comando di P. M. Afferma di non condividere quanto detto dal Consigliere Lo Monaco.

Non registrandosi, ulteriori richieste di intervento, il **Presidente** pone ai voti del C. C. la mozione contraddistinta con il numero 25.

La votazione, espressa per alzata e seduta, ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 17 – Assenti: 3 (Cumia L., Ferrigno A. e Salvaggio);

Favorevoli: 9 (Bevilacqua, Lo Monaco, Spataro, Vetriolo, Patti, Puzzo cl. 58, Ferrigno G., Puzzo cl. 55, Di Dio);

Astenuti: 8 (Ferrigno F., Paternò, La Pusata, Zuccalà, Faraci, Siciliano, Nicolosi, Cumia S.).

La mozione è approvata.

Si passa alla mozione contraddistinta con il numero 26, con la quale i Consiglieri sottoscrittori impegnano l'A. C. a "...rinunciare all'indennità di carica adottando apposito atto deliberativo, al fine di destinare tale somma per lo svolgimento di servizi essenziali per la nostra comunità e, comunque, per impinguare le già scarse casse comunali".

Il **Presidente** dà la parola al **Consigliere Lo Monaco**, il quale dà lettura ed illustra il contenuto della mozione.

Risponde il **Sindaco**, il quale stigmatizza il contenuto della mozione, ritenendola indecorosa, atteso che la sua indennità ammonta a circa € 1.800,00 e che, per motivi istituzionali, ha dovuto abbandonare la sua professione.

Il **Consigliere Lo Monaco** ribadisce che tale indennità è anche eccessiva considerato che questa Amministrazione non produce.

Indi, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, prima di porre ai voti del C.C. la mozione, preso atto che il consigliere scrutatore Faraci è assente, propone di sostituirlo con il Consigliere Di Dio.

La votazione, espressa per alzata e seduta, ottiene esito unanime favorevole da parte dei 14 consiglieri presenti e votanti. Assenti: 6 (Cumia L., Ferrigno A., Puzzo cl. 58, Faraci, Salvaggio e Paternò).

Indi, pone ai voti del C. C. la mozione contraddistinta con il n. 26.

La votazione, espressa per alzata e seduta, ottiene il seguente esito:

Favorevoli: 8 (Bevilacqua, Lo Monaco, Spataro, Vetriolo, Patti, Ferrigno G., Puzzo cl. 55, Di Dio);

Astenuti: 6 (Ferrigno F., La Pusata, Zuccalà, Siciliano, Nicolosi, Cumia S.).

La mozione è approvata.

Chiede di intervenire il **Consigliere Lo Monaco** per presentare agli atti del C. C. una richiesta di convocazione del C. C. per l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Calogero Zuccalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Cumia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(25)

Al Presidente del Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono che la S.V. voglia inserire all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale, la seguente

MOZIONE

PREMESSO

- che con determinazione n. 13 del 30.06.2014 il Sindaco ha conferito, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, al luogotenente dei carabinieri in pensione, Pace Vincenzo, l'incarico di Comandante della Polizia Municipale a partire dal 01.07.2014 e fino al 31.12.2014;
- che il comandante della polizia municipale è inquadrato nella categoria giuridica D3 (ex 8^a qualifica funzionale), in relazione al quale è richiesto, per l'accesso dall'esterno, la laurea specialistica ovvero il diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

CONSIDERATO

che tale determinazione è palesemente illegittima dal momento che risulta palesemente violato l'art. 110, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 11, lett. a), del D. L. 24.6.2014, n. 90, a tenore del quale: *"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima"*

*qualifica e, comunque, per almeno una unità. **Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico***.

Nel caso di specie, risultano le gravi violazioni di legge commesse dal Sindaco il quale, da un lato, ha omesso di esperire l'obbligatoria e non surrogabile selezione pubblica, non consentendo così anche ad altri soggetti più meritevoli e certamente in possesso di tutti i requisiti di legge di poter aspirare a tale incarico, e, dall'altro, ha conferito detto incarico ad un soggetto (Pace Vincenzo), il quale, per come noto, è privo di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio, oltre a non essere, in ogni caso, in possesso dei necessari requisiti professionali.

Tale atto di imperio, che si fonda su ragioni fattuali e giuridiche assolutamente inconsistenti ed offensive nei confronti di tutto il personale interno della Polizia Municipale ove peraltro vi sono diversi soggetti in grado di svolgere l'incarico di Comandante ed a cui va la nostra solidarietà, è un chiaro esempio di come il Sindaco "parli bene, ma razzoli malissimo", agendo in totale spregio dei principi di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali.

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI BARRAFRANCA:

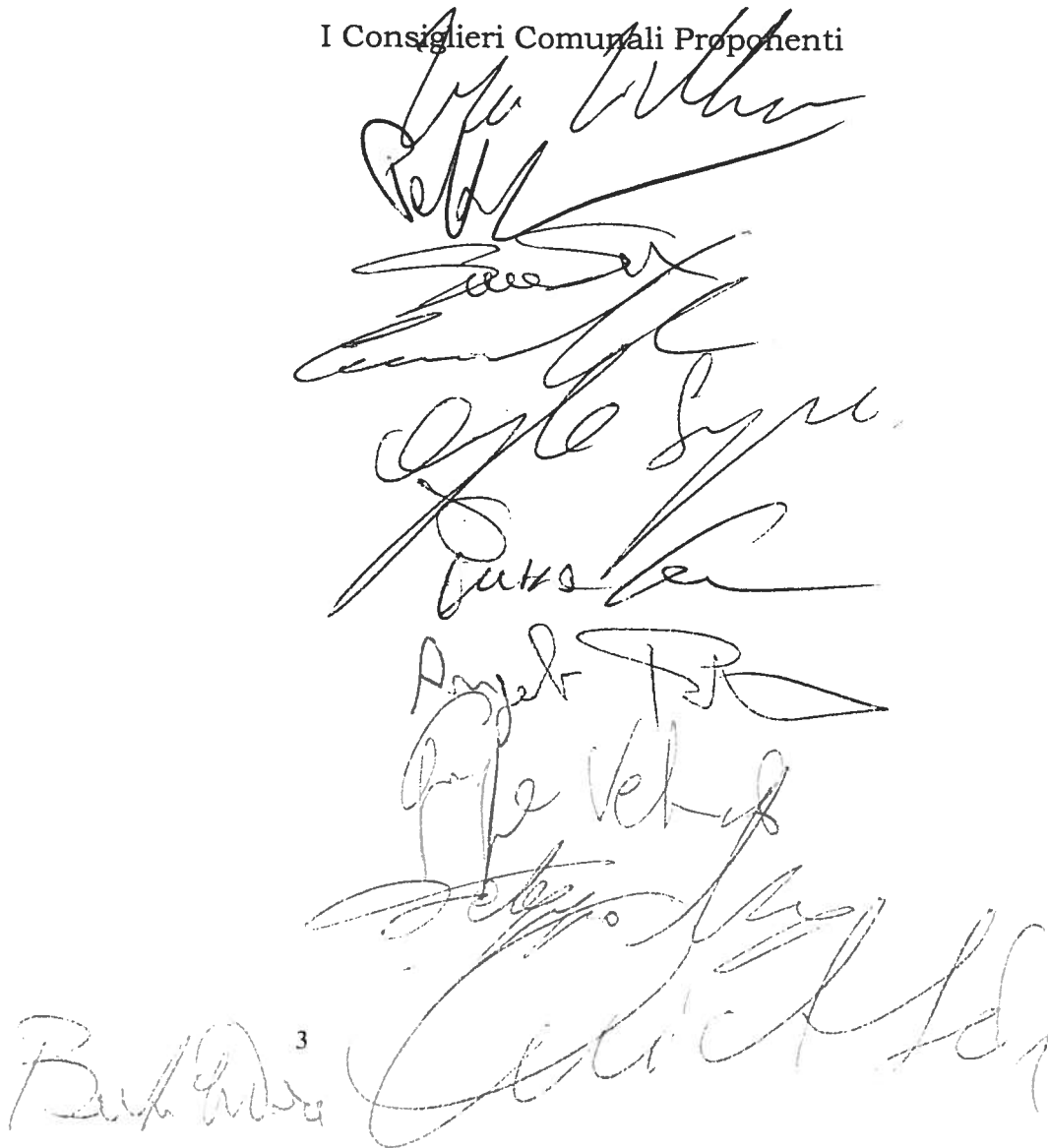
1. DI IMPEGNARE IL SINDACO AD ANNULLARE IN AUTOTUTELA LA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 13 DEL 30.06.2014, ripristinando così la legalità violata;

2. DI CENSURARE E BIASIMARE IL SU DESCRITTO OPERATO DEL SINDACO, invitando quest'ultimo ad agire nel massimo rispetto dei principi di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa, che sono stati palesemente violati con la determinazione sindacale n. 13 del 30.6.2014

Si chiede che la presente mozione sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Barrafranca, 7 giugno 2014

I Consiglieri Comunali Proponenti



A collection of handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are stylized and cursive. At the bottom left, there is a signature that appears to be 'Barrafranca' with a small superscript '3' next to it. The other signatures are more abstract and difficult to decipher.

Tramite delle delibere

del 07/07/2014 -

Stefano Lombardi

RATTATA XIELLA SECONDA
del 10.02.2015.

Stefano Lombardi

Al Presidente del Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono che la S.V. voglia inserire all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale, la seguente

MOZIONE

PREMESSO

- che Il Comune di Barrafranca versa in una situazione deficitaria dal punto di vista economico-finanziario;
- che da tempo non vengono erogati i servizi essenziali per i non abbienti, i diversamente abili e per i soggetti più deboli;
- che i nostri concittadini, nonostante il taglio ai predetti servizi essenziali, continuano ad essere tartassati dall'invio di bollette per il pagamento ^{di} canoni vari (da ultimo, vedi le richieste di pagamento dell'imposta sulle insegne pubblicitarie);
- che il Sindaco, con determinazioni rispettivamente n. 9 del 03/06/2014 e n.10 del 05/06/2014, ha nominato i nuovi componenti della Giunta Comunale nella persona dei sigg. Alessandro Tambè, Filippa La Loggia, Calogero Pistone e Maria Stella Barbagallo;
- che con determinazione sindacale n. 13 del 30.6.2014 il Sindaco ha conferito, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, al luogotenente dei carabinieri in pensione, Pace Vincenzo, l'incarico a titolo gratuito di Comandante della Polizia Municipale a partire dal 01.07.2014 e fino al 31.12.2014;
- che nella scorsa seduta del Consiglio Comunale del 10.6.2014 il Sindaco, sebbene reiteratamente invitato a dimettersi da parte di tutti i gruppi consiliari, ha dichiarato di non volersi dimettere nell'interesse della Città.

Considerato

- che, ad oggi, non pare che il Sindaco abbia in concreto dimostrato effettiva preoccupazione per le sorti del nostro Comune;
- che il Sindaco ha nominato, quali assessori comunali, stimati professionisti e dipendenti pubblici, che non hanno di certo bisogno dell'indennità di carica;
- che, in considerazione del fatto che è stato nominato il nuovo comandante della P.M. per la durata di sei mesi ed a titolo gratuito, non appare giustificabile che il Sindaco e gli assessori comunali percepiscano un'indennità di carica, trattandosi di un incarico squisitamente politico;
- che è necessario dare un forte e tangibile segnale a tutti i nostri concittadini al fine di far loro comprendere che non si può amministrare un Comune solo per percepire indennità di carica, segnale che si può concretizzare nella rinuncia all'indennità di carica da parte del Sindaco e di tutti gli Assessori Comunali, che comporterebbe un risparmio di circa 6.700,00 al mese per un totale di € 80.400,00 circa all'anno.

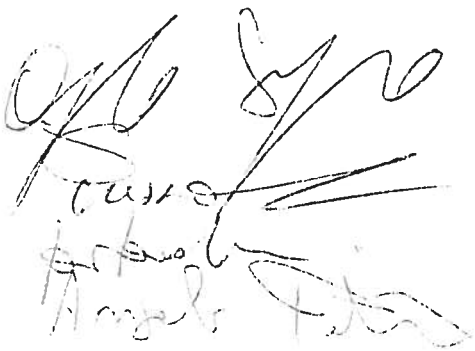
Per quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali.

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI BARRAFRANCA:

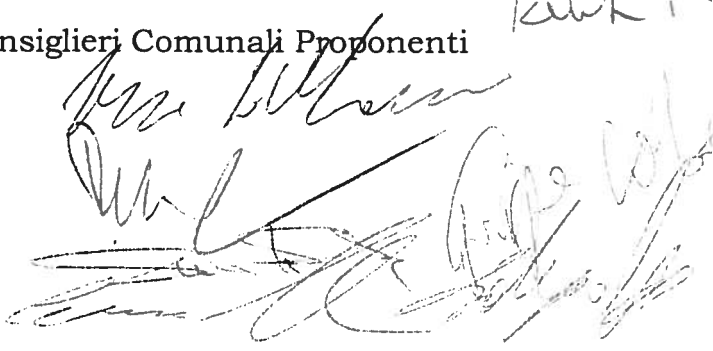
1. DI IMPEGNARE IL SINDACO E TUTTI GLI ASSESSORI COMUNALI A RINUNCIARE ALL'INDENNITÀ DI CARICA, ADOTTANDO APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, al fine di destinare tali somme per lo svolgimento di servizi essenziali per la nostra Comunità e, comunque, per rimpinguare le già scarse casse comunali.

Si chiede che la presente mozione sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Barrafranca, 7 giugno 2014



I Consiglieri Comunali Proponenti



Trattato nelle
seste. del 07/07/2014,
Johannes Dumb

TRATTATA NELLA LEGATA
DEL 10.02.2015.
Johannes Dumb



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di
Barrafranca

I sottoscritti consiglieri comunali

Chiedono

alla S.V. di convocare il Consiglio Comunale per la trattazione dell'allegata proposta di approvazione del regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali.

Al fine di assicurare con speditezza l'approvazione dell'allegato regolamento si evidenzia che detta proposta è identica a quella predisposta dal Capo dell'Unità Organizzativa n. 1 ed esitata dalla terza Commissione Consiliare, ma che è stata ritirata dall'Assessore LL.PP., dott. Calogero Pistone.

Le uniche modifiche apportate, che concernono l'eliminazione di errori di trascrizione presenti nella prima proposta e di alcune previsioni superflue, non hanno natura sostanziale e riguardano:

- il comma 2 dell'art. 1 ove, dopo la parola incaricati è stata introdotta la locuzione *"nel rispetto del principio di separazione dell'attività di gestione amministrativa dall'attività di indirizzo politico, ferma, ove previsto dalle vigenti disposizioni normative,"*;
- il comma 3 dell'art. 1 ove, dopo Comune di Barrafranca è stata inserita la locuzione *"che le esercita nel rispetto delle competenze attribuite agli organi politici e burocratici"*;
- il comma 4 dell'art. 1 ove dopo la parola "Sindaco", è stata inserita la locuzione *"ricorrendone i presupposti di legge"*;
- il comma 1 dell'art. 13 ove dopo la parola "Comune" è stata inserita la locuzione *"dovrà essere dotato di"*;
- il comma 2 dell'art. 14, ove prima della parola "autorizzazione" è stata inserita la locuzione *"la stessa"*;
- il comma 1 dell'art. 16 ove la precedente locuzione dopo l'avverbio "sempre" è stata sostituita con la seguente: *"che non vi sia alcun divieto da parte degli aventi diritto"*;
- la lettera "e" del comma 2 dell'art. 43, ove è stato eliminato il riferimento al colore bianco dell'auto destinato al funerale per bambini.

Pur non essendo la presente formulata in via d'urgenza, si chiede che, in considerazione dell'importanza dell'argomento, il Consiglio Comunale sia convocato in termini ragionevolmente brevi avuto riguardo al fatto che esso rappresenta il primo strumento con cui si vuole dare una sistemazione organica alla materia in questione.

Barrafranca, 10 febbraio 2015

I CONSIGLIERI COMUNALI RICHIEDENTI

[Handwritten signatures of the requesting councilors]



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna



***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E
DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI***

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Circolare Esplicativa Ministero della sanità n. 24 del 24.06.93



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Sommario

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	
Articolo 1 - Competenze	5
Articolo 2 - Responsabilità.....	5
Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi	5
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO I - DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.....	6
Articolo 5 - Dichiarazione di morte	6
Articolo 6 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile	6
Articolo 7 - Denuncia della causa di morte	6
Articolo 8 - Accertamenti necroscopici.....	6
Articolo 9 - Referto all'Autorità Giudiziaria.....	7
Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	7
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.....	7
Articolo 11 Termini.....	8
Articolo 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione	8
Articolo 13 - Deposito di osservazione e obitorio.....	8
Articolo 14 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa feti ecc.	8
Articolo 15 - Risccontro diagnostico	9
Articolo 16 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio	9
Articolo 17 - Prelievi per trapianti terapeutici	10
Articolo 18 - Autopsia e trattamenti conservativi	10
CAPO III - FERETRI.....	10
Articolo 19 - Feretro individuale - Deposizione	11
Articolo 20 - Sigillatura del feretro	11
Articolo 21 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti.....	11
Articolo 22 - Fornitura feretri gratuiti e a pagamento.....	11
Articolo 23 - Verifica feretri.....	12
Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento	12
Articolo 25 - Morti per malattie infettive - Radioattività	12
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	13
Articolo 26 - Definizione di trasporto funebre	13
Articolo 27 - Norme generali per i trasporti	13
Articolo 28 - Trasporto della Salma non in sede di funerale	13
Articolo 29 - Riti religiosi	13
Articolo 30 - Trasporto di resti e di ceneri.....	14
Articolo 31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	14
Articolo 32 - Trasporti all'estero o dall'estero di Salme, di resti mortali, di ceneri	14
Articolo 33 - Trasporti funebri a pagamento.....	15
Articolo 34 - Disciplina delle attività di trasporto funebre	15
Articolo 35 - Esercizio del trasporto funebre	15
Articolo 36 - Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità	15
Articolo 37 - Requisiti ed obblighi dell'Imprese autorizzate	16
Articolo 38 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.....	17
Articolo 39 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre.....	18
Articolo 40 - Carri funebri adibiti al trasporto.....	19
Articolo 41 - Incarico ad eseguire il servizio	19
Articolo 42 - Pubblicità delle imprese funebri	19
Articolo 43 - Tariffe dei servizi funebri standardizzati	20



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 43 bis - Tariffario dei servizi funebri standardizzati	20
Articolo 44 - Diritti fissi	21
Articolo 45 - Esecuzione del servizio	21
Articolo 46 - Personale addetto al servizio	21
Articolo 47 - Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro	22
Articolo 48 - Obblighi Assicurativi	22
Articolo 49 - Responsabilità ed assicurazioni	22
Articolo 50 - Soggezione a leggi e regolamenti	22
Articolo 51 - Controlli comunali sui trasporti funebri - modifiche	22
Articolo 52 - Cauzione definitiva	23
Articolo 53 - Divieto di cessione / sub-ingresso	23
Articolo 54 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione	23
Articolo 55 - Obblighi dell'impresa funebre	24
Articolo 56 - Vigilanza e controlli	24
CAPO V - CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE	24
Articolo 57 - Disposizioni generali	24
Articolo 58 - Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero	25
Articolo 59 - Ammissione nel Cimitero	25
Articolo 60 - Ammissione nei reparti acattolici e nei reparti destinati ai Sacerdoti e alle suore	26
Articolo 61 - Ammissione nel reparto nati morti ecc.	26
Articolo 62 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri Reparto per bambini inferiori anni 10	26
Articolo 63 - Sepolture per inumazione	26
Articolo 64 - Cippo	27
Articolo 65 - Sepolture per tumulazione	27
Articolo 66 - Vari tipi di sepolture private	27
Articolo 67 - Camera mortuaria	28
Articolo 68 - Sala per autopsie	28
Articolo 69 - Ossario Comune	28
Articolo 70 - Soppressione del Cimitero	28
Articolo 71 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria	28
Articolo 72 - Zona di rispetto	29
Articolo 73 - Planimetrie presso l'Ufficio Cimitero e l'ufficio d'igiene	29
CAPO VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	29
Articolo 74 - Esumazione ordinaria	29
Articolo 75 - Avvisi di scadenza ordinaria	29
Articolo 76 - Esumazione straordinaria	30
Articolo 77 - Estumulazioni	30
Articolo 78 - Trattamento o Cremazione dei fenomeni cadaverici trasformativi - Operazioni vietate - Denuncia	31
Articolo 79 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali	31
Articolo 80 - Salme aventi oggetti da recuperare	31
CAPO VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI TUMULAZIONE	32
Articolo 81 - Modalità di concessione	32
Articolo 82 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)	32
Articolo 83 - Durata - Decadenza	32
Articolo 84 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza	32
Articolo 85 - Modalità di concessione	33
Articolo 86 - Durata della concessione - Rinnovo	33
Articolo 87 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti d'impiego dell'area	33
Articolo 88 - Sepoltura di famiglia per inumazione	34
Articolo 89 - Doveri in ordine alla manutenzione	34
Articolo 90 - Nulla osta alla tumulazione - Avanti diritto	34
Articolo 90 bis - Identificazione della salma	35
Articolo 91 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	35
Articolo 92 - Ricordi funebri	35
Articolo 93 - Estumulazione - Vincolo	35



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 94 - Divieto di cessione del diritto d'uso.....	36
Articolo 95 - Recupero a favore del Comune	36
Articolo 96 - Decadenza - Revoca - Estinzione.....	36
Articolo 97 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca.....	37
Articolo 98 - Divisione e rinuncia	37
Articolo 99 - Fascicoli per le sepolture di famiglia	37
Articolo 100 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n.803/75	37
CAPO VIII - CREMAZIONE.....	37
Articolo 101 - Costi Cremazione.....	37
Articolo 102 - Costruzione ed esercizio del crematorio	38
Articolo 103 - Richiesta della cremazione.....	38
Articolo 104 - Affidamento, delle ceneri ai familiari	39
Articolo 105 - Termini	39
Articolo 106 - Cremazione stranieri.....	39
Articolo 107 - Modalità per la cremazione.....	39
Articolo 108 - Urna Cineraria	40
Articolo 109 - Verbale di consegna - Registro	40
CAPO IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO.....	40
Articolo 110 - Orario e Custodia.....	40
Articolo 111 - Divieto d'ingresso	40
Articolo 112 - Riti religiosi.....	41
Articolo 113 - Circolazione di veicoli	41
Articolo 114 - Divieti speciali	41
Articolo 115 - Epigrafi.....	41
Articolo 116 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	42
Articolo 117 - Lapidi, ricordi, fotografie.....	42
CAPO X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	42
Articolo 118 - Responsabile del cimitero - Compiti	42
Articolo 119 - Necrofori/Interratori	43
Articolo 119 bis - Costi standardizzati del necroforo/interratore	44
Articolo 120 - Custode	44
Articolo 121 - Giardinieri	44
Articolo 122 - Incaricato esterno	44
Articolo 123 - Doveri specifici del personale dipendente - Personale esterno	45
CAPO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	45
Articolo 124 - Permesso di costruzione	45
Articolo 125 - Limiti di attività - Personale delle imprese	45
Articolo 126 - Permesso di costruzione	45
Articolo 127 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	45
Articolo 128 - Recinzione aree - Materiali di scavo	46
Articolo 129 - Introduzione e deposito di materiale	46
Articolo 130 - Orario di lavoro.....	46
Articolo 131 - Sospensione dei lavori	46
Articolo 132 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività.....	46
Articolo 133 - Opere su sepolture individuali	47
Articolo 134 - Vigilanza - Collaudo di conformità	47
Articolo 135 - Ornamentazione sepolture	47
ARTICOLO 136 - Sospensione - Revoca	47
CAPO XII - DISPOSIZIONI VARIE.....	47
Articolo 137 - Locandine per gli avvisi necrologici murali	47
Articolo 138 - Modulistica.....	48
Articolo 139 - Sanzioni.....	48
Articolo 140 - Abrogazione di precedenti disposizioni	48
Allegato A): Tariffario dei servizi funebri standardizzati.	50
Allegato B): Tariffario dei servizi operati dal necroforo / interratore.	51



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

LEGENDA

Gli articoli senza citazioni di testo si riferiscono al presente Regolamento:

Reg. P.M. = Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10/9/1990 n.285;
R.C.P.M. = Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Nuovo Ord. S.C. = Nuovo Ordinamento dello Stato Civile, 3 novembre 2000, n.396;
T.U.LL.SS. = Testo unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;
T.U.L.P.S. = Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
CIRC.M.S. 24193 = Circolare Esplicativa 24/6/1993, n.24 del Ministero della Sanità;
A.S.P. = Azienda Sanitaria Provinciale;

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Competenze

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.
2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco e dai funzionari incaricati nel rispetto del principio di separazione dell'attività di gestione amministrativa dall'attività di indirizzo politico, ferma, ove previsto dalle vigenti disposizioni normative, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro dell'Interno, del Ministro della Salute e dell'Autorità Giudiziaria.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al Comune di Barrafranca, che le esercita nel rispetto delle competenze attribuite agli organi politici e burocratici.
4. In relazione alle norme di legge in materia e quelle del presente Regolamento, il Sindaco, ricorrendone i presupposti di legge, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. Il Responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca controlla, ai fini igienico sanitari, il funzionamento del Cimitero e del servizio dei trasporti funebri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
6. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione costituiti alla direzione dei Servizi Funebri e del Cimitero.

Articolo 2 - Responsabilità

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a locali, ecc.

Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: 1) coniuge convivente, 2) figli, 3) genitori e quindi 4) gli altri parenti in ordine di grado e 5) gli eredi istituiti.
2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti e per la cremazione.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) Copia del presente Regolamento;
 - b) Elenco dei campi/loculi in scadenza nell'anno;
 - c) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPO I - DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.

Articolo 5 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri, regolarmente autorizzata all'esercizio; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 6 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date e riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione del permesso di seppellimento e dell'atto di morte.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art. 78 del nuovo Ord. S.C., che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione (art. 14 D.P.R. 285/90) e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite la direzione del Cimitero, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Articolo 7 - Denuncia della causa di morte

1. Il Medico curante deve, non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando sia il modulo dell'ufficio e sia l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'A.S.P. competente, così come previsto dall'art. 1 del Reg. P. M. (D.P.R. 285/90).
2. Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando i moduli e la scheda ISTAT di competenza del medico curante.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 Reg. P.M. (D.P.R. 285/90), compilando la sola scheda ISTAT.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n.185
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso l'Ufficio competente della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 8 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopico provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n. 578 e dagli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità del 22/08/1994 n. 524.
2. In esito alla visita, il medico necroscopico, compila l'apposito certificato dell'ufficio, che resta allegato al Registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate da un medico nominato dalla stessa A.S.P. competente.
4. Le funzioni di medico necroscopico per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., sono svolte dal Direttore Sanitario, il quale ha facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.

Articolo 9 - Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o, comunque, non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento, ai sensi degli artt. 76 e 77 del nuovo Ord. S. C.
3. Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza.

Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e al Responsabile sanitario della A.S.P. Enna.
2. Inoltre il responsabile sanitario della A.S.P. Enna incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.



CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo - 11 Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine, su richiesta dei familiari o da impresa funebre delegata, può essere ridotto, su disposizione del medico necroscopico delegato o medico Legale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90, nei soli casi:
 - a) di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) di accertamento della morte, da parte del Medico necroscopico, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti di un elettrocardiogramma, nel caso di morte avvenuta in Ospedale tale accertamento dovrà essere fatto dal Direttore Sanitario o dal medico da lui incaricato;
 - c) di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca.
3. E', invece, da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.

Articolo 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 13 - Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune dovrà essere dotato di apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il medico necroscopico effettuerà la visita di constatazione di detta morte di cui all'art. 8 presso i suddetti locali;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in un luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del medico necroscopico di cui al precedente art. 8, in attesa della fine del periodo di osservazione.
2. In alternativa al locale comunale per ricevere e tenere in osservazione le salme, le stesse potranno essere ricevute in appositi locali presso le chiese o locali appositamente adibiti a condizione che abbiano i requisiti idonei per tale attività.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal comma 1 dell'art. 12.
4. Il Comune deve, inoltre, essere dotato di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo, deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

4. L'ammissione è disposta dal Responsabile del Cimitero su richiesta dei familiari o da un loro delegato, dal responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca o dall'autorità giudiziaria.
5. Il responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca controllerà che sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico-sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, eventuali modifiche pratiche o strutturali.
6. Il Comune deve, inoltre, provvedere a dotare l'obitorio di celle frigorifere in numero sufficiente, consentendo il controllo della temperatura, che dovrà essere annotata almeno una volta la settimana dal personale dipendente
7. Il responsabile del Cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.
8. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dai successivi artt. 26 e seguenti.
9. Inoltre il Sindaco, su richiesta di impresa funebre autorizzata, può autorizzare ad istituire il deposito di osservazione anche in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
10. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964 n.185.

Articolo 14 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art.9, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, che verrà consegnata, tramite l'incaricato esterno di cui al successivo art. 122, al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto ad impresa funebre autorizzata di cui al successivo art. 36.
2. La stessa autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90), sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, previa richiesta degli interessati compilando il modello e con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Il trasporto di cadaveri è disciplinato dagli artt. 26 e seguenti.
5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art. 75 del nuovo Ord.S.C.

Articolo 15 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M. (D.P.R. 285/90)
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopico deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 16 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che non vi sia alcun divieto da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90); in particolare, per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre ed essere assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) ed, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.
4. Agli Istituti Universitari il responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90), la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comunale del Cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero.
6. Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2/12/75, n. 644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n. 198, e da quanto disposto dal D.M. 22/8/1994, n. 582.

Articolo 18 - Autopsia e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art. 45 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90). A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'Ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:
 - copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
 - copia della scheda ISTAT, compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
 - copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
 - copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso se il luogo della sepoltura è lo stesso dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ. M.S. 24/93). Nel caso che il luogo dove è avvenuto il decesso è diverso dal luogo di sepoltura, l'autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata dal Sindaco del Comune di Barrafranca osservando le norme di cui agli artt. 33 del presente regolamento.
 - copia del verbale di incassamento salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del necroforo incaricato e controfirmato dalla Direzione del Cimitero, i quali; entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite dal R.C.P.M.
3. I trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il medico curante ed il medico necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
6. Il trattamento antiputrefattivo, di cui al successivo art. 29, è eseguito dal responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90)

CAPO III - FERETRI

Articolo 19 - Feretro individuale - Deposizione

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente sviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal medico necroscopico, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 20 - Sigillatura del feretro

1. La sigillatura del feretro, anche se trattasi di feretro metallico, è fatta da privato esperto con l'assistenza obbligatoria dell'incaricato esterno di cui al successivo art. 122. In ogni caso è eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art. 14 e sia stato accertato da parte del necroforo o custode che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Articolo 21 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:
 - a) per inumazione comune decennale o meno: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90);
 - b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore minimo di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;
 - c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:
 1. se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
 2. se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa; aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
 - d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.:
 1. se destinata alla tumulazione è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art. 30 del Reg. P.M., inoltre si ritiene superflua la



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

- cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art. 77 Reg.P.M., oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto;
2. se destinata alla inumazione è prescritto l'utilizzo di apposito contenitore, autorizzato dal Ministero della Sanità o dalla Regione Sicilia, sia se è disposto all'interno della cassa di legno che all'esterno.
 2. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile sanitario dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno o all'interno.
 3. Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata, dal personale addetto del Cimitero (necroforo/interratore), prima dell'inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
 4. E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.
 5. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 22 - Fornitura feretri gratuiti e a pagamento

1. Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro di cui all'articolo precedente comma 1 lettera a), tramite impresa funebre autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri, per salme di persone:
 - a) il cui trasporto, nell'ambito del territorio comunale, è disposto dall'autorità giudiziaria;
 - b) che risultano indigenti e che non abbiano familiari o parenti tenuti agli alimenti.In tal caso gli interessati si rivolgeranno all'Ufficio Assistenza sociale del Comune che accerterà le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali; con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n. 109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n. 130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di esecuzione del trasporto funebre e della fornitura del feretro all'impresa funebre convenzionata.
2. La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per sepolture di famiglia, è fatta da impresa funebre, autorizzata dal Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 23 - Verifica feretri

1. Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del custode o del necroforo, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta con la data di nascita e di morte.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 25 - Morti per malattie infettive - Radioattività

1. La salma di persona deceduta per malattia infettiva/diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitative a giudizio del Sindaco, di concerto con il Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca. In ogni caso il Responsabile sanitario o suo delegato dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro.
2. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione e dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 26 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro; il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del Reg. P.M. 285/90, dal presente regolamento e dal Codice deontologico delle imprese funebri.

Articolo 27 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca o da altro personale tecnico da lui delegato, il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90), salvo sia stata imbalsamata.
2. Si osserveranno inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
3. La Salma è da consegnare all'incaricato del trasporto funebre di cui all'art. 122 e, nei trasporti da Comune a Comune, dovrà essere munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi a cura del incaricato esterno di cui al successivo art. 122, di cui all'art. 122 in duplice copia, di cui una da consegnare al responsabile del Cimitero di destinazione e l'altra da restituire, con l'attestazione del compimento delle operazioni, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione sindacale.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Articolo 28 - Trasporto della Salma non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione,



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

ove la Salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa funebre autorizzata ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.

3. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Articolo 29 - Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi, alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 30 - Trasporto di resti e di ceneri

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, da Comune a Comune o per o da Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle Autorità di cui agli artt. 27 28,29 Reg. P.M.(D.P.R.285/90). Alla richiesta gli interessati dovranno allegare il nulla osta del responsabile del Cimitero di Barrafranca ed un estratto dell'atto di morte, oltre a tutta la documentazione occorrente.

2. Tali trasporti non sono soggetti né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco ad impresa funebre regolarmente autorizzata all'esercizio, a seguito d'istanza degli interessati o impresa funebre delegata, con allegati il nullaosta del Medico Sanitario incaricato e permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile, tale documentazione resta unita all'atto d'autorizzazione. L'autorizzazione sarà rilasciata al incaricato esterno di cui al successivo art. 122, di cui all'art. 122, il quale dopo aver controllato la dichiarazione d'idoneità Sanitaria del carro funebre e che il feretro sia stato confezionato a norma di legge, secondo la destinazione, la consegnerà all'incaricato del trasporto, unitamente al verbale di sigillatura.

2. Nella medesima istanza di cui al 1° comma dovrà essere specificato il nominativo dell'impresa funebre, regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio dei trasporti funebri, che effettuerà il trasporto funebre con il relativo nominativo dell'incaricato del trasporto. La stessa impresa funebre che effettuerà il trasporto, dovrà produrre le seguenti copie:

- 1) autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre;
- 2) idoneità sanitaria del carro funebre con cui si effettuerà il trasporto;
- 3) ricevuta attestante il versamento del diritto fisso di cui al successivo comma 5.

3. Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune, salva diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

- feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto dall'art. 21, ed il responsabile del Cimitero dovrà accertare che gli interessati hanno versato il diritto fisso di cui al successivo comma 5.
5. Per i trasporti di cui al comma 1 e 4, gli interessati dovranno versare al Comune un diritto fisso come previsto all'art. 44 comma 2.
6. Per i morti di malattie infettivo/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90).

Articolo 32 - Trasporti all'estero o dall'estero di Salme, di resti mortali, di ceneri

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, N.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90); nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento P.M. precitato. L'autorizzazione al Trasporto funebre in entrambi i casi è rilasciata dal Prefetto o da suo delegato.
2. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 33 - Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese funebri autorizzate dal Comune dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
2. Per la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri tradizionali e dei vari gruppi culturali, i trasporti funebri a pagamento vanno eseguiti con autovetture allestite a carri funebri
3. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali, sia auto funebri, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero:
4. Il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Articolo 34 - Disciplina delle attività di trasporto funebre

1. Compete al sindaco, a termini dell'art. 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 del D.P.R. 285/90, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
- a) orari di svolgimento dei servizi,
 - b) orari di arrivo nei cimiteri,
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre,
 - d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri,
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie, nelle camere ardenti e presso le abitazioni,
 - f) luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

Articolo 35 - Esercizio del trasporto funebre

1. L'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese funebri autorizzate dal Comune di Barrafranca, le stesse sono tenute all'osservanza delle discipline contenute nel presente regolamento.
2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

3. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, dovranno essere impiegati mezzi idonei tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 36 - Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità

1. L'Amministrazione comunale concede l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri sul territorio comunale a quelle imprese che accettano le condizioni del presente regolamento. All'uopo le imprese interessate dovranno produrre apposita domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da presentare all'ufficio protocollo del Comune di Barrafranca, in carta da bollo ed indirizzata al Sindaco, con l'impegno di provvedere entro 30 giorni all'integrazione con i documenti che dimostrano il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui al successivo art. 37. L'impresa dovrà allegare copia del versamento di una cauzione di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Tesoreria comunale o mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per la durata di 5 anni ed inoltre dichiarare e presentare nella domanda:

- a) il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile direttore dell'impresa incaricato alla gestione del servizio e del rappresentante abilitato ad agire nei confronti del Comune, oltre un recapito certo per le eventuali comunicazioni;
- b) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento e di non trovarsi nelle condizioni ostative del successivo art. 38;
- c) di impegnarsi a rispettare il Codice deontologico dei servizi funebri;
- d) di impegnarsi ad essere sempre reperibile, fornendo l'eventuale recapito, sia di giorno che di notte, per il recupero delle salme sul luogo del decesso o rinvenimento;
- e) di garantire il contemporaneo svolgimento di più funerali;
- f) di impegnarsi ad effettuare, gratuitamente e senza alcun onere, i servizi di trasporto funebre delle persone decedute di cui al precedente art. 22 comma 1 lettera a), b), accettando di eseguirli secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- g) di impegnarsi ad effettuare la fornitura della cassa funebre di cui all'art. 22 comma 1 lettera b), a carico del Comune, secondo le modalità ed i prezzi stabiliti dal presente regolamento;
- h) di garantire per ogni servizio di trasporto funebre un numero di persone non inferiore a cinque, di cui uno con mansioni di autista e quattro con mansioni di aiutanti e/o necrofori (almeno uno);
- i) di garantire le tipologie di trasporto applicando i relativi prezzi dei servizi standardizzati previsti dal presente Regolamento al successivo art. 43;
- j) di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche nella modalità di svolgimento dei cortei funebri;
- k) di impegnarsi affinché il personale dipendente, nell'espletamento dei servizi, vestirà una divisa appropriata e sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento;
- l) di impegnarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi;

2. L'autorizzazione è concessa dal Sindaco previa verifica da parte del responsabile dei servizi cimiteriali dei requisiti previsti dal successivo art. 37. Ogni eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato ed in tal caso dovrà essere restituita la cauzione di cui al 1° comma.

3. Il responsabile dei servizi cimiteriali, nei casi di domande incomplete potrà richiederne per iscritto all'impresa funebre interessata la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione non sarà rilasciata e la cauzione sarà restituita.

4. L'autorizzazione da rilasciare ad ogni singola impresa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, e rinnovabile a presentazione di nuova istanza all'ufficio protocollo del Comune di Barrafranca.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 37 - Requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzate

1. Al fine di assicurare il regolare e decoroso svolgimento dell'attività utilizzando per ogni servizio di trasporto funebre a pagamento gli strumenti idonei a rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese di cui all'articolo 35, che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del comune, devono dimostrare di possedere le seguenti autorizzazioni e requisiti minimi:

- a) licenza amministrativa, o comunicazione di apertura di esercizio di vicinato, per la fornitura di casse funebri ed articoli funerari, rilasciata dal Comune per i locali di cui al successivo punto d);
- b) licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S per l'agenzia d'affari e commissioni inerenti ad impresa funebre, rilasciata dal Comune per i locali di cui al successivo punto d);
- c) iscrizione della ditta al registro C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto funebre;
- d) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo nel territorio comunale di locali di accoglimento dei clienti, di superficie non inferiore a 45 mq, di cui 20 mq per l'area destinata al pubblico, e 25 mq per l'area destinata ad esposizione dei cofani. dotazione di servizi di telecomunicazione (telefono, fax ed eventuale altra strumentazione), presenza di servizi igienici distinti per il personale e per il pubblico, eventuali altri locali di servizio o strumentali all'attività,
- e) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa situata nel territorio Comunale di Barrafranca, per il ricovero dei carri funebri, avente i requisiti di idoneità di cui all'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, di superficie sufficiente ad ospitare oltre che i carri funebri dell'impresa anche eventuali carri funebri di passaggio che sostano nel territorio del Comune di Barrafranca;
- f) un responsabile direttore dell'impresa ed altro personale, preposto alla trattazione degli affari, in misura non inferiore a 1 per ogni sede o filiale, nonché 5 unità di personale, utilizzato nella prestazione del servizio, di cui almeno uno con mansioni di autista cui affidare l'incarico di trasporto della salma, di cui al combinato disposto dell'art. 19 e 23 del D.P.R. 285/90 e circolare del Ministero della Sanità n. 10 comma 5° punto 4, lettera a), e quattro aiutanti e/o necrofori (almeno uno), che abbiano rapporto conforme alle disposizioni sul collocamento, contributive, assicurative e concernenti le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, regolarmente iscritti nel libro matricola. E' equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio coadiuvante in forma prevalente e continuativa,
- g) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di mezzi che dovranno essere in dotazione all'impresa per assicurare il servizio di trasporto funebre che dovranno essere almeno
 - 1) N. 1 carro funebre a trazione meccanica, di proprietà, di colore e dimensioni idonei per le varie classi di trasporto, ed idoneo a termini dell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e che comunque i carri a trazione meccanica devono disporre dei requisiti prescritti dal codice della Strada,;
 - 2) N. 2 auto speciali adibite al trasporto di fiori e coroni;
 - 3) Un contenitore a forma di cassa funebre per il recupero delle salme di cui all'art. 22 comma 1 lettera a), facilmente lavabile in acciaio;
- h) copia delle polizze di assicurazione della responsabilità civile e copia della idoneità sanitaria di ogni autoveicolo;

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente dovrà essere comprovato come segue:



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

- per quanto riguarda i punti a) e b) con copia autentica dell'autorizzazione o licenza rilasciata dagli enti preposti e competenti;
- per quanto riguarda il punto c) con certificato di iscrizione al registro delle ditte C.C.I.A.A.;
- per quanto riguarda i punti d) ed e) mediante copia dei contratti di fitto o degli atti di proprietà dei locali sede dell'agenzia e dell'autorimessa;
- per quanto riguarda il punto f) mediante copia dei documenti di cui all'art. 46 comma 3;
- per quanto riguarda il punto g) ai numeri 1, 5 e 6 mediante sopralluogo con relativo accertamento per iscritto da parte del responsabile dei servizi cimiteriali;
- per quanto riguarda il punto g) ai numeri 2, 3 e 4 mediante copia autentica dei libretti di circolazione degli automezzi e dell'attestazione di idoneità Sanitaria rilasciata dalla A.S.P. competente per territorio.

3. Le imprese che intendono organizzare l'attività di impresa funebre, onoranze funebri, pompe funebri, o comunque denominate, possono esercitare tale attività solo ed esclusivamente in connessione con l'esercizio di trasporti funebri a pagamento nel territorio comunale, disciplinata dal presente regolamento ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 36.

4. La Licenza di P. S. di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche amministrative inerenti alle onoranze funebri, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, deve essere rilasciata esclusivamente ad imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 36.

5. Sono fatti salvi i requisiti che potranno essere stabiliti, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.

Articolo 38 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 36, le seguenti situazioni, se gravanti sul titolare o sul legale rappresentante:

- a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni e sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142-143-144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/03/1942, N. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, N. 575 e ss.mm.ii.;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 *bis* del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

2. Le condizioni ostative richiamate nel comma precedente valgono anche al fine del rilascio di Licenza di P.S. di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche amministrative inerenti alle onoranze funebri e per l'autorizzazione all'esercizio di vendita di articoli funebri, rilasciate entrambe dal Comune.

Articolo 39 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, è rilasciata dall'ufficio di stato civile, in calce al permesso di seppellimento, all'incaricato del trasporto funebre dipendente di impresa funebre autorizzata ai sensi dell'art.36 all'esercizio dei trasporti funebri,
2. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ufficio di stato civile dovrà verificare per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla impresa funebre che lo esegue;
 - b) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, di cui all' art. 36 del presente regolamento, rilasciata da questo comune;
3. All' uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazioni idonei a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

Articolo 40 - Carri funebri adibiti al trasporto

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto a trazione meccanica devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Gli auto funebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del D.P.R. 285/90.
4. Sui carri funebri deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

Articolo 41 - Incarico ad eseguire il servizio

1. La scelta delle imprese funebri da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente all'ufficio o alla sede della stessa impresa, la quale può espletare a richiesta del cittadino le incombenze necessarie al trasporto funebre, quali allestimento delle camere ardenti, fornitura cofano funebre stampa manifesti di lutto, confezioni di fiori, purché munite delle prescritte autorizzazioni.
2. Nel caso il cittadino non provvedesse a scegliere l'impresa, il Comune darà incarico per il servito alle imprese autorizzate secondo un turno semestrale. E' comunque facoltà dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, in caso di mancato reperimento dell' Agenzia di turno, comunicare telefonicamente ordini di servizio da eseguirsi immediatamente.
3. Il Comune darà incarico alle imprese autorizzate, allo svolgimento dei servizi funebri di cui all' art. 22 comma 1 lettera a) e b), secondo un turno semestrale, prestabilito dal responsabile dei servizi cimiteriali e preventivamente comunicato alle stesse imprese.
4. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di impresa funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri, fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in comunque i casi, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate di cui all'art. 43, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.
5. E' assolutamente vietato alle imprese funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morenti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 42 - Pubblicità delle imprese funebri

1. Le imprese funebri autorizzate ad esercitare l'attività dal Comune di Barrafranca possono esporre la pubblicità sugli autoveicoli e sui stampati a tutto purché siano chiare e semplici. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

Articolo 43 - Tariffe dei servizi funebri standardizzati

1. Il servizio funebre fornito dall'impresa funebre autorizzata, comprende l'utilizzo di un auto funebre con autista e quattro aiutanti e/o necrofori, il carico della cassa funebre con salma già incassata e chiusa, sul mezzo di trasporto scelto, il trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o luogo della commemorazione, lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'auto funebre nei luoghi di esequie o di riti fino al cimitero.
2. Le imprese funebri autorizzate, devono, su richiesta dei familiari del defunto, fornire anche servizi funebri standardizzati, così come previsto dal Codice Deontologico delle Imprese Funebri, nel rispetto delle tradizioni del rito funebre, applicando le tariffe di cui all'allegato A):
 - a) funerale di tipo economico da inumazione con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, prestazione di personale necroforo per la movimentazione dei feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;
 - b) funerale di tipo economico, da tumulazione, con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, con cassa di zinco interna alla cassa di legno, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro e prestazione di stagnino per la sigillatura della cassa, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;
 - c) funerale di tipo medio da inumazione, con auto funebre di tipo medio, con cofano di tipo medio in legno di tipo noce o, similare prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;
 - d) funerale di tipo medio da tumulazione, con auto funebre di tipo medio, con cofano di tipo medio in legno di tipo - noce o similare con cassa di zinco interna alla cassa di legno prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro e prestazione di stagnino per la sigillatura della cassa, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;
 - e) funerale per bambini, con auto funebre di tipo medio, con cofano di tipo medio in legno di tipo noce o similare, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;
 - f) solo trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune, con auto funebre di tipo economico, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
 - g) Servizi funebri con carro funebre e cassa funebre diversa dai punti precedenti su richiesta dei familiari del defunto, saranno a libera trattazione così come i trasporti di feti, prodotti abortivi, nonché nel caso di trasporto di pezzi anatomici.
3. Il listino prezzi di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) del comma precedente, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

Articolo 43 bis - Tariffario dei servizi funebri standardizzati

1. Le tariffe dei servizi previsti dai punti a), b), c), d), e) e f) dell'articolo precedente ed elencati nell'allegato A), potranno essere aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT, su richiesta motivata della imprese autorizzate; la Giunta Comunale si esprimerà con atto deliberativo entro trenta giorni dalla richiesta. Le imprese provvederanno in breve tempo ad aggiornare i relativi listini prezzi.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

2. Le imprese funebri potranno fornire prestazione aggiuntive che saranno lasciate alla libera trattazione tra imprese e clientela.

Articolo 44 - Diritti fissi

1. I trasporti funebri a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/90, pari ad € 50,00 per ogni trasporto funebre effettuato con auto funebre di qualsiasi. Per le tariffe standardizzate di cui al precedente art. 43, il diritto fisso è incluso nel prezzo di tariffa.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, sarà riscosso analogo diritto fisso per il trasporto di cadaveri destinati ad altri Cimiteri di altri Comuni, o provenienti da altri Comuni e diretti al Cimitero di Barrafranca, per un importo di € 100,00. Tale diritto fisso non è dovuto nel caso in cui l'impresa funebre autorizzata ad effettuare il trasporto funebre, abbia già effettuato il versamento del diritto fisso di cui al primo comma.
3. Il diritto fisso di cui al comma 1 e 2 non è dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche, nonché per i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Il diritto fisso dovrà essere versato nelle casse comunali prima del trasporto e, comunque, entro tre giorni dallo stesso. In caso di ritardo ripetuto nell'effettuare i versamenti, si potrà sospendere momentaneamente l'autorizzazione all'esercizio, e in comunque i casi il Comune potrà recuperare la somma non versata con la mora prevista dalla legge, direttamente dal deposito cauzionale invitando l'impresa alla integrazione.

Articolo 45 - Esecuzione del servizio

1. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le auto funebri nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati.
2. Le imprese funebri autorizzate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa funebre autorizzata o altro dipendente preposto assumono le responsabilità quali incaricati del trasporto e devono munirsi della documentazione prescritta del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre di salma.
3. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:
 - a) trasporti diretti al Cimitero;
 - b) trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino;
4. Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono se non il pagamento del diritto fisso di cui all'art. 44 comma 2.
5. Per i trasporti di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, il trasporto funebre nel territorio comunale dovrà essere effettuato da impresa funebre autorizzata dal Comune di Barrafranca. Pertanto la ditta non autorizzata provvederà a lasciare la salma in Chiesa o nel luogo previsto per la partenza delle esequie cittadine subentrando per le esequie una ditta autorizzata dal Comune, applicando la tariffa di cui al punto 9 del comma 2 dell'art. 43.

Articolo 46 - Personale addetto al servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il Personale necessario, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire a propria cura e spese al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.
3. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi regolamenti decreti e contratti nazionali ed integrativi di lavoro e di qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro. In particolare le imprese dovranno provvedere a produrre al Comune:
 - a) Copia autenticata del Libro Matricola, con i nominativi del personale adibito al servizio, regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL, necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarati nel documento di cui al punto b);
 - b) Copia del documento previsto dall'art. 4 della L. 626/94 e ss.mm.ii.;
 - c) Comunicazione tempestiva di eventuali variazioni.

Articolo 47 - Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

1. Le imprese autorizzate si obbligano ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse, vigenti. L'Amministrazione comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata incamerando la cauzione fino all'accertamento dell'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Articolo 48 - Obblighi Assicurativi

1. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico delle imprese autorizzate, le quali sono le sole direttamente responsabili, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, ed accettano l'esclusione del medesimo da ogni indennizzo. A tal fine le imprese concessionarie dovranno ottemperare alle disposizioni della legge 23/10/60 n. 1369

Articolo 49 - Responsabilità ed assicurazioni

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio. L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.
2. L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità ed una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi. Copia delle predette assicurazioni potranno essere richieste dal Comune in qualsiasi momento.

Articolo 50 - Soggezione a leggi e regolamenti

1. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa funebre autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, nonché a tutte le disposizioni igienico Sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Articolo 51 - Controlli comunali sui trasporti funebri - modifiche

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso dei cinque anni di rivedere, anche su richiesta delle imprese autorizzate, il presente Regolamento onde apportarvi le modifiche necessarie per ovviare ad eventuali inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o per perfezionare il servizio stesso.

Articolo 52 - Cauzione definitiva

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempienze o di cattiva esecuzione dei servizi delle imprese autorizzate, queste ultime sono tenute a prestare una cauzione definitiva di € 15.000,00, nei modi specificati all'art. 36 comma 1.
2. Le imprese autorizzate si obbligano a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto utilizzare in tutto o in parte per penalità. La cauzione resta vincolata fino al completamento degli obblighi derivanti dal presente contratto, certificato dal responsabile del servizio e sarà restituita non prima della prevista scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 53 - Divieto di cessione / sub-ingresso

1. E' vietata la cessione, anche temporanea o parziale del servizio in oggetto da parte delle imprese funebri autorizzate. In caso di difetto il Comune incamererà integralmente la cauzione versata e procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.
2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione come previsto dal presente Regolamento.

Articolo 54 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:
 - a. Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b. Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c. Mancanza di rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - d. Mancato servizio;
 - e. Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 41 comma 5;
 - f. Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di leggi inerenti l'attività delle imprese funebri.
2. La sospensione temporanea potrà essere disposta da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, se ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio, determina la revoca definitiva dell'autorizzazione.
3. Le condizioni ostative di cui all'art. 38, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.
4. L'autorizzazione sarà revocata in ogni caso:
 - a) per l'inosservanza del divieto di cessione;
 - b) per mancata integrazione della cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia deciso di avvalersi, in tutto o in parte.
5. In tutti i casi di sospensione o di revoca sopra previsti, il provvedimento dovrà essere notificato, a cura del responsabile dei Servizi Cimiteriali con lettera raccomandata A.R. alle imprese autorizzate con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

controdeduzioni, decorso tale lasso di tempo, l'Ufficio trasmetterà la documentazione al Sindaco per i provvedimenti *de quo*.

6. In caso di infrazioni ritenute lievi, il responsabile dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, potrà irrogare sanzioni da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di recidiva le sanzioni dovranno essere raddoppiate. Anche in questa ipotesi dovrà essere inviata, a cura del responsabile del Servizio cimiteriale, raccomandata A.R. contenente assegnazione di un termine di 15 giorni per la presentazione d'eventuali giustifiche o discolpe, trascorso il quale il responsabile, a suo insindacabile giudizio, applicherà o meno la Sanzione.

7. La revoca dell'autorizzazione comporta la perdita del deposito cauzionale di € 15.000,00. L'autorizzazione si intende, comunque, cessata alla scadenza quinquennale senza formalità di alcuna disdetta.

Articolo 55 - Obblighi dell'impresa funebre

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate, così pure ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio in oggetto, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

2. Sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate il servizio di trasporto funebre da eseguire alle salme di cui all'art. 22 comma 1 lettera a), ordinati dall'autorità giudiziaria, e lettera b) ordinati dal Comune. Per il servizio ordinato dall'autorità giudiziaria, lettera a), l'impresa funebre autorizzata, dovrà assicurare gratuitamente un servizio che comprende la fornitura di auto funebre di tipo semplice, la fornitura di contenitore riutilizzabile, di materiale rigido e facilmente lavabile e disinfettabile per il trasporto della salma, prestazione di personale necroforo per il recupero e la movimentazione della salma o feretro. Per il servizio ordinato dal Comune, lettera b), l'impresa funebre autorizzata, dovrà assicurare un servizio che comprende la fornitura di auto funebre di tipo semplice, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche, l'impresa inoltre fornirà un cofano di tipo economico in pino o altro legno simile con spesa a carico del Comune.

Articolo 56 - Vigilanza e controlli

1. In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del responsabile del servizio o da personale delegato. I consiglieri comunali, nell'ambito dei loro poteri di indirizzo e di controllo, potranno chiedere al Sindaco di verificare la corretta esecuzione di Trasporti ed Onoranze Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.

CAPO V - CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 57 - Disposizioni generali

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un Cimitero costituito sul proprio territorio.

2. Il servizio di gestione e manutenzione del Cimitero potrà essere svolto, sia nella sua totalità che per singoli servizi, come previsti dalla legge:

- a) in forma diretta, con proprio personale;
- b) in concessione ad impresa privata e/o azienda speciale nelle forme e nei modi previsti dal codice dei contratti;
- c) in appalto ad impresa privata nei modi e nei termini previsti dal codice dei contratti.

2bis. La Giunta Comunale con apposita deliberazione decide la forma di gestione.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

3. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.
4. Il Cimitero ha **campi comuni** destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.90 N. 285.
5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del Reg. P.M. (D.P.R.285/90)
6. A norma degli artt. 58 e seguenti del D.P.R. 285/90 e dei punti 10 e 11 della Circolare del Ministero della Sanità 24/93, il Comune predisporrà (entro un anno dall'adozione del presente regolamento) apposito **piano regolatore cimiteriale** determinando oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati).
7. Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, trasferimento sia nell'interno del Cimitero che per effettuare poi trasferimenti ad altro Cimitero, di salme, di resti, è riservata al personale addetto al Cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri in doppio originale conservando gli atti relativi di autorizzazione.
8. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui al precedente comma.

Articolo 58 - Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

1. Nell'interno del Cimitero devono essere costituiti su richiesta degli interessati e a cura della direzione del Cimitero reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di sacerdoti e suore o religiosi **acattolici** di persone appartenenti al culto diverso di quello *cattolico* o per comunità straniere. Le spese maggiori per tali reparti/opere, la maggior durata della sepoltura comune sono a carico dei concessionari. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 10.
2. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca in tema di polizia Mortuaria.
3. All'interno del Cimitero possono essere previste aree per sepolture private gestite da congregazioni e/o confraternite che ne facciano apposita richiesta.
4. L'utilizzo delle suddette aree dovrà avvenire mediante apposita convenzione ed, in ogni caso, saranno effettuate dietro sorveglianza del Comune, le attività relative alle sepolture, trasferimenti, etc.

Articolo 59 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, inoltre possono essere ricevute le salme di persone che sono nate nel Comune di Barrafranca e che al momento del decesso non vi hanno la residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o aventi diritto nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui ai precedenti comma 1 e 2.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

4. Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali proveniente da altri Comuni o da altri Cimiteri, il Responsabile del Cimitero o suo delegato, all'atto del ricevimento dovrà compilare apposito verbale di ricevimento.

Articolo 60 - Ammissione nei reparti acattolici e nei reparti destinati ai Sacerdoti e alle suore

1. Nei reparti *acattolici* sono ricevute le salme delle persone professanti culti *acattolici*, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi *iure sanguinis*, nell'ordine di cui all'art.3.
2. Nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore, sono ricevute le salme dei sacerdoti e delle suore che al momento della morte professavano il culto cattolico e decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione d'essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi *iure sanguinis*, nell'ordine di cui all'art.3.

Articolo 61 - Ammissione nel reparto nati morti ecc.

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti ed i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente comma 2 e 3 e con le autorizzazione in detti articoli indicate.
2. Nello stesso reparto, in spazio apposito saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.
3. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Articolo 62 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri Reparto per bambini inferiori anni 10

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema d'inumazione e tumulazione.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.
3. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.
5. Una volta completata un area del Cimitero si passerà alle sepolture nelle aree disponibili.
6. Il Sindaco può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo l'ordine

Articolo 63 - Sepolture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture, per inumazione della durata legale di dieci anni o meno, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 m. ed a 2 m. di profondità dal piano di calpestio ed avere le seguenti misure:
 - ✓ per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza m. 0,80;



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

- ✓ per minori di anni 10: lunghezza al fondo m.1,50, larghezza m. 0.50; la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella legale di dieci anni.
- 2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 76, 77 e seguenti.
- 3. In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezion fatta per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19.

Articolo 64 - Cippo

- 1. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e le indicazioni dell'anno di seppellimento.
- 2. Sul cippo verrà poi applicata, a cura del Comune, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
- 3. A richiesta dei parenti, o di chi ne ha facoltà come previsto nel precedente art. 3, possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti, o altri segni funerari purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.
- 4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco ed in conformità del modello tipo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Articolo 65 - Sepolture per tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 66.
- 2. Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 69 e seguenti.

Articolo 66 - Vari tipi di sepolture private

- 1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo da 20 a 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 de. Reg. P.M. e destinati a tumulazioni individuali di salme;
 - b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
 - c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento cioè opera di architettura o scultura o tomba piana, ed avere o non la camera sotterranea.
- 2. Il piano regolatore cimiteriale, di cui all'art.57 comma 6, determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 67 - Camera mortuaria

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) nonché deve essere munita di celle frigorifere.
3. Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere, adibita se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi, per es. deposito di osservazione, sala di autopsia.

Articolo 68 - Sala per autopsie

1. Nel Cimitero un apposito locale è destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90), e deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, di mezzi per il loro smaltimento nonché di sistema di aspirazione dei gas.
2. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile del Cimitero emetterà le norme di utilizzo della Sala autoptica e della Sala mortuaria del Cimitero, con relativi documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo,

Articolo 69 - Ossario Comune

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni, consistenti in manufatti, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni per le quali le famiglie interessate, non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.
4. Per la sistemazione delle ossa si richiama l'art. 67 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90)

Articolo 70 - Soppressione del Cimitero

1. Il Cimitero che risulta tutt'ora nelle condizioni prescritte dal T.U.L.L.S.S. e del Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
2. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca.
3. Le concessioni di sepoltura private, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M. di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285.
4. Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 m., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Articolo 71 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90).
2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso Regolamento (D.P.R.285/90), relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennali.

3. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

Articolo 72 - Zona di rispetto

1. Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 m., nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti

2. Per l'ampliamento del Cimitero esistente, la distanza non potrà essere inferiore a m. 50 applicando quanto disposto dall'art. 28 della Legge 118/2002 n. 166, che modifica l'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/34.

Articolo 73 - Planimetrie presso l'Ufficio Cimitero e l'ufficio d'igiene

1. L'ufficio Cimitero e l'Ufficio d'igiene presso l'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/90, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 74 - Esumazione ordinaria

1. Le Salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili, in via ordinaria:

a) non prima della scadenza di 10 anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo casi particolari che devono essere opportunamente documentati, autorizzati dal Sindaco e corredati del parere preventivo dell'A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, di una eventuale riduzione di anni;

b) non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

2. Le predette esumazioni ordinarie sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla direzione del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione

3. Le Salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono.

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile

b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

c) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art. 103. Sull'esterno del contenitore di cui al punto a), b) ed e) dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato.

4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 75 - Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite pagine, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui Salme Saranno esumate o estumulate.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

2. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso, del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Articolo 76 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione.
2. La Salma esumata per ordine dell'Autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca e di un incaricato dell'Ufficio Cimitero, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito verbale.
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21.
5. Le esumazioni straordinarie, ad eccezione per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. (D.P.R.285/90), e se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie Sanitarie di cui al citato articolo

Articolo 77 - Estumulazioni

1. Le Salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze e comunque non prima di 20 anni trascorsi dalla data di tumulazione,
2. Le Salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria estumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere trasferiti in altro tumulo, purché all'interno di contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - d) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art. 103.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.

3. L'estumulazione straordinaria per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione quale il rivestimento metallico.
4. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 78 - Trattamento o Cremazione dei fenomeni cadaverici trasformativi - Operazioni vietate - Denuncia

1. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 3 o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi.
3. E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
4. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
5. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.
6. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 79 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente art. 69, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda, di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto, del cimitero ed avuti in concessione, in tutti i casi le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90)
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate previa comunicazione alla Direzione del Cimitero, nella stessa sepoltura, dopo che siano state racchiuse nel cassetto di zinco di cui al precedente comma.
3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento così come previsto dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.
4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 80 - Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso al Responsabile del Cimitero e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero dal quale se richiesti, sono restituiti ai familiari previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario comunale, che li conserverà tutti uniti in apposito contenitore.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile dei Cimitero

CAPO VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI TUMULAZIONE

Articolo 81 - Modalità di concessione

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione, per singola salma, di cui all'art. 65 comma 2, può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta purché non sia già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente nel Comune. L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili. In apposito bando il Sindaco detterà le regole di assegnazione.
2. In tutti i casi è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione.
3. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 82 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculo) sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi manufatti ecc. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, previa autorizzazione della Direzione del Cimitero.
3. In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Articolo 83 - Durata - Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata di anni 25.
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura, il loculo o la cappella risultino in stato di completo abbandono.
3. Il predetto provvedimento é adottato con deliberazione di Giunta Comunale, previa diffida ai parenti, tenuti per legge, se reperibili. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina/avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.
5. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 84 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 85 - Modalità di concessione

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 81 e seguenti può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a seguito di bando approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Cimitero, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.
3. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi con il Dirigente/Responsabile del Cimitero.
4. Solo con la stipulazione del contratto, da effettuarsi entro 12 mesi dalla concessione dell'area, la stessa si intende perfezionata.
5. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni.
6. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la Salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 86 - Durata della concessione - Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 87 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti d'impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto, pena la decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente art. 81 comma 3.
2. La concessione per la costruzione di cappella o loculi, da destinare a sepolcri familiari consiste in:
 - A. Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta delle persone.
 - B. Manufatto, fuori terra senza parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta delle persone.
 - C. Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente fuori terra può essere privo di pareti idonee alla sosta delle persone.
 - D. Manufatto, fuori terra senza parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente fuori terra può essere privo di pareti idonee alla sosta delle persone.
3. I progetti sia di cappelle che di tombe con o senza monumento, da destinare a sepolcri familiari dovranno essere approvati dal Dirigente Responsabile dei Servizi cimiteriali a seguito di parere del Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca.
4. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro un anno dal rilascio detta concessione edilizia. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Dirigente Responsabile dei servizi cimiteriali, una proroga di sei mesi (limitatamente alle opere ancora da realizzare), scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine dell'art.96.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, lo stesso vale per le opere in sottosuolo. In ogni caso:



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

- ✓ l'altezza massima fuori terra del manufatto non può essere superiore a 5 metri;
- ✓ la profondità massima per le opere sottoterra non può essere superiore a 2,5 metri.
- 6. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione.
- 7. Il numero dei loculi che si possono costruire fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.
- 8. La struttura delle opere deve essere conforme alle dimensioni, nonché alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.
- 9. Il progetto deve essere corredato di tutti gli elaborati previsti per le costruzioni in zona sismica e l'inizio dei lavori non potrà avvenire prima di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa di settore (L. 1086/71, L. 64/74 e D.M. 14/01/2008).
- 9. Ultimate le opere si provvede al collaudo e solo dopo, il manufatto potrà essere utilizzato.

Articolo 88 - Sepoltura di famiglia per inumazione

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
3. Per la durata della concessione, e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui al precedenti artt. 86 e 87.

Articolo 89 - Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e dette opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 96 comma 1 lettera b).

Articolo 90 - Nulla osta alla tumulazione - Aveni diritto

1. Nessun feretro può essere tumulato senza il Nulla Osta rilasciato dal Dirigente Responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.
2. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario,
3. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
4. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.



5. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario, o suo avente diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
6. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati provvede a tale designazione, il Sindaco.
7. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.
8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.
9. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 90 bis - Identificazione della salma

1. All'interno del Cimitero, ogni salma, a qualsiasi titolo sepolta all'interno di sepolture private o pubbliche, deve essere identificabile mediante, nome, cognome, data di nascita e data di decesso.

Articolo 91 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

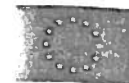
1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art. 90.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all'art. 90), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Nessun feretro può essere tumulato senza il Nulla Osta rilasciato dal Dirigente Responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.

Articolo 92 - Ricordi funebri

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 93 - Estumulazione - Vincolo

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

almeno 10 anni dalla tumulazione. La richiesta viene fatta al Responsabile del Cimitero ed i resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario, o in singole cellette, come predisposto.

2. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

3. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 94 - Divieto di cessione del diritto d'uso

1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

3. E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune, così come la rinuncia alla concessione da parte del concessionario non più interessato, o dei suoi aventi causa, il quale procederà a nuove concessioni privilegiando l'anno e il numero di protocollo della richiesta presentata.

Articolo 95 - Recupero a favore del Comune

1. **Aree libere.** Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e non siano stati raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso della tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito, cauzionale.

2. **Aree con parziale costruzione.** Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 85.

3. **Rinuncia ai diritti.** I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune, di conforto con la Direzione del Cimitero.

4. **Ordinanza del Sindaco.** Nel caso che i titolari di cappelle gentilizie non avessero cura dell'igiene e del decoro architettonico, il Sindaco con propria Ordinanza può revocare il diritto di concessione.

Articolo 96 - Decadenza - Revoca - Estinzione

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

a) a decadenza:

a1) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 87 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;

a2) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione;

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui al precedente art. 95. Alle Salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 96;

b) a revoca;



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

b1) per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art.100.

c) ad estinzione:

- c1) per soppressione del cimitero, come al precedente art. 70 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M.(D.P.R, 285190).
2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di G.C., previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione.

Articolo 97 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

1. Pronunciate la decadenza e la revoca di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 96.
2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

Articolo 98 - Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Articolo 99 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio direzione del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

Articolo 100 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n.803/75

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, non conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

1bis. Nei casi di cui al comma 1. la durata sarà di 99 anni decorrenti dalla data di stipula della nuova concessione,.

2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, date prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza, per smarrimento dell'atto di concessione, si intendono emesse, salvo dimostrazione diversa da parte dei concessionari o aventi diritto, il 31/12/1930 e pertanto la loro durata sarà fino al 31/12/2029.

CAPO VIII - CREMAZIONE

Articolo 101 - Costi Cremazione

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 5 Legge 30 Marzo 2001 n°130

2. Il Sindaco del Comune di Barrafranca, nel caso che il Comune sia sprovvisto di apposito impianto di cremazione, ne autorizza, il trasporto nel Cimitero del Comune dove la cremazione può effettuarsi, su richiesta degli interessati stessi, in tal caso la scelta dell'impianto di cremazione da utilizzare è fatta dai familiari stessi del defunto di cui al precedente art.3.

3. Nel caso di cremazioni di cittadini risultanti residenti nel Comune di Barrafranca al momento del decesso indigenti, e quindi con spesa a carico del Comune stesso, l'Ufficio di Ragioneria provvederà con urgenza, su richiesta dei familiari, ad emettere impegno di spesa da consegnare, a cura del trasportatore funebre, al Cimitero del Crematorio dove la salma sarà cremata.

Articolo 102 - Costruzione ed esercizio del crematorio

1. La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del Cimitero ed è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Il progetto corredato osservando le norme previste dal Reg. P.M. e quanto disposto dal punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993, deve essere allegato ad una relazione del Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca, sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico sanitarie dell'impianto nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. Tale progetto è deliberato dal Consiglio Comunale,

3. L'esercizio del crematorio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile del Cimitero emetterà le norme, le tariffe da applicare ed i documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo dello stesso.

4. Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Articolo 103 - Richiesta della cremazione

1. A norma della legge 30 Marzo 2001 n°130 l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal sindaco o dall'ufficiale dello stato civile del comune, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

2. l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
5. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
6. Fermo restando l'obbligo di sigillare il contenitore delle ceneri, le modalità di conservazione delle stesse devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 104 - Affidamento, delle ceneri ai familiari

1. L'Ufficiale dello Stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto, manifestata secondo le modalità ali cui al comma 2 del precedente art. 103, autorizza l'affidamento e la conservazione delle ceneri ai familiari.
2. L'autorizzazione di cui ali primo comma viene rilasciata a seguito di istanza presentata dal familiare del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, nei modi di cui al comma 2 del precedente art.103, la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale; il luogo di conservazione; l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza.
3. L'amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
4. Copia dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri sarà fatta pervenire, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, al responsabile dei Cimitero di Barrafranca.

Articolo 105 - Termini

1. La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile. Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

Articolo 106 - Cremazione stranieri

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui ai precedente art. 103, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.
2. In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

Articolo 107 - Modalità per la cremazione

1. La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

2. Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Articolo 108 - Urna Cineraria

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità devono essere diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo purché opaco.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.
3. L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi colombari privati; in mancanza sarà deposta nell'ossario comune, o affidate ai familiari o disperse all'interno dell'area appositamente predisposta all'interno del cimitero.
4. Per il trasporto di ceneri vedi il precedente art. 30.

Articolo 109 - Verbale di consegna - Registro

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da consegnare al Cimitero di destinazione dell'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione,
2. Se l'urna viene affidata al familiare per la conservazione nella propria residenza, un ulteriore copia del verbale di cui al comma 1 dovrà essere conservata dallo stesso familiare.
3. Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 110 - Orario e Custodia

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, ed è affisso all'ingresso.
2. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
3. La visita al Cimitero fuori orario è eccezionalmente subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero ed all'eventuale accompagnamento da parte di personale addetto al Cimitero.
4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Nelle giornate di intensa pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 111 - Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero.
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Articolo 112 - Riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dalla Direzione del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 113 - Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.
1. Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero.
2. La Direzione fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

Articolo 114 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale,
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentali, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
 - n) coltivare nel recinto dei campi o nelle aree di concessioni private o nelle prossimità, senza concessione espressa del Sindaco; quest'ultimo peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dalla predetta concessione
2. Tutti i divieti predetti in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 115 - Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come al precedente art. 87.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.
7. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi.

Articolo 116 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche.

Articolo 117 - Lapidi, ricordi, fotografie

1. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, anche eseguita a smalto, e il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui,
2. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'ingresso degli omaggi floreali nel Cimitero.
3. In caso di violazione di dette norme previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 118 - Responsabile del cimitero - Compiti

1. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile il quale è tenuto alla formazione ed informazione degli addetti al rischio cui sono esposti, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.
- 1-bis. In assenza del Responsabile, i compiti e le funzioni sono svolte dal Dirigente Responsabile del Settore cui competono i servizi cimiteriali.
2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.
3. Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90); la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.
4. Nel mese di Gennaio di ciascun anno, oppure in casi di urgenza dove se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'ufficio dell'Assessore competente, una nota delle riparazioni occorrenti: ai fabbricati del cimitero; ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionerà pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto dal presente regolamento. Ogni due anni, inoltre, proporrà alla Giunta Comunale l'adeguamento delle tariffe per la concessione dei suoli cimiteriali e per i servizi cimiteriali, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.
5. Interviene, con voto consultivo, alla Commissione tecnica della quale assolve anche le funzioni di segretario.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

6. E' costituito, alle dipendenze, un ufficio presso il cimitero che assolve i compiti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) e a tutta l'attività amministrativa del cimitero e dei servizi funebri e delle concessione di sepolture comuni e private.
7. Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento ed in particolare: ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali; tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale; tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni; segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta, attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile.
8. Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Responsabile è coadiuvato da un istruttore tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi. Tale compito se compatibile con la qualifica, può essere assolto anche dal solo Responsabile.
8. Per le attribuzioni di polizia interna il Responsabile è coadiuvato da un vigile urbano, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza e vigilanza generale.

Articolo 119 - Necrofori/interratori

1. I necrofori/interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente:
- a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte con rispettiva sistemazione e pulizia;
 - b) la deposizione delle Salme nelle rispettive sepolture;
 - c) la deposizione di Salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;
 - d) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - e) i trasferimenti interni di salme;
 - f) il trasporto della salma dal carro funebre al deposito o Sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;
 - g) la raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un'area apposita all'interno del cimitero;
 - h) la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;
 - i) la raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellire senza indugio di ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
 - l) la custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza.
2. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta; a rimuovere e a riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle, a pulire i fossi a seguito di esumazione rimuovendo tutti i materiali derivanti dall'esumazione e dovranno lasciare gli abiti nello spogliatoio.
3. Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa
4. Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere autorizzate dal Responsabile e registrate all'ufficio cimitero.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Articolo 119 bis - Costi standardizzati del necroforo/interratore

1. Per l'esecuzione delle operazioni elencate al precedente articolo, il Comune può provvedere:
 - a) In proprio mediante personale dipendente;
 - b) Mediante esternalizzazione del servizio di "Necroforo/Interratore" che avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
2. In entrambi i casi previsti dal comma precedente, i costi standardizzati per i relativi servizi saranno posti a carico dell'utenza secondo il prezzo di cui all'allegato B) predisposto dall'Ufficio Tecnico competente. Il suddetto prezzo, proposto dall'Ufficio Tecnico competente ed approvato dalla Giunta Comunale, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi con cadenza biennale, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.

Articolo 120 - Custode

1. Ad ogni ingresso del Cimitero ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.
2. Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione
3. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.
4. Cessato il servizio, i custodi devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.
5. Al custode sono demandate le competenze in ordine alla identificazione delle salme in ingresso ed in uscita dal Cimitero, la compilazione degli appositi registri previsti dal Reg. P.M. (D.P.R. 285/90) ed a tutte quelle attività che il Responsabile del Cimitero vorrà delegare nel rispetto delle competenze e delle mansioni previste dal CCNL.

Articolo 121 - Giardinieri

1. I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative. In particolare devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento le strade interne dei cimiteri, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra foro.
2. Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio nel recinto del cimitero per lo smaltimento.

Articolo 122 - Incaricato esterno

1. All'incaricato esterno è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero, in particolare deve:
 - a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
 - b) provvedere ad assistere alla deposizione della salma nel feretro e alla chiusura del feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; controllare che venga fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione di cui al precedente art. 24;
 - c) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune; assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie
 - d) redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto Salme fuori;
 - e) ottemperare a quanto previsto dal precedente art. 23.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

2. La mansione di incaricato esterno è svolta dal responsabile della ditta/impresa funebre, o da personale dipendente opportunamente qualificato, autorizzata ad effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale, con nomina del Sindaco, previa richiesta dell'impresa interessata.

Articolo 123 - Doveri specifici del personale dipendente - Personale esterno

1. Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge in servizio, deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero anche a titolo gratuito. E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie. E' vietato chiedere nonché accettare mance.
2. Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplina.
3. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Articolo 124 - Permesso di costruzione

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti di legge in materia di iscrizioni di lavori pubblici nonché essere in regola con gli artt. 303 e 626 per gli operai ed art. 12 etc. DLgs 494/96 e ss.mm.ii.

Articolo 125 - Limiti di attività - Personale delle imprese

1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
2. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno dei Cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, alla Direzione del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito contrassegno ed idonea certificazione sanitaria rilasciata dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative, nonché provare l'adeguata formazione ed informazione dei rischi cui sono esposti anche in ordine agli agenti fisici e biologici
3. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono.

Articolo 126 - Permesso di costruzione

1. Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera f. del D.Lgs. n. 22 del 5/02/1997.

Articolo 127 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite di eventuali danni al Comune o a terzi.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

2. Per la costruzione di sepolture di famiglia, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, o polizza fidejussoria sostitutiva, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.
3. Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Articolo 128 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. Dovranno essere altresì consegnati i formulari dei rifiuti prodotti.

Articolo 129 - Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dal responsabile del cimitero, la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, cemento, ecc.

Articolo 130 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute ed autorizzate dalla Direzione.
2. E' altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e nella settimana prima della Pasqua.

Articolo 131 - Sospensione dei lavori

1. Dieci giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione della Direzione, o di altro provvedimento del Sindaco che modifica il periodo di sospensione di cui al comma 1.

Articolo 132 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività

1. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile sanitario della A.S.P. Enna - Presidio di Barrafranca.
2. I progetti vengono esaminati altresì dall'Ufficio Tecnico competente, sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93, del Regolamento d'igiene che sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

I progetti di tomba piana in particolare, invece devono uniformarsi ad appositi modelli tipo, per forme, misure, materiali e colori, predisposti dall'U.T.C. entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 133 - Opere su sepolture individuali

1. Per la costruzione di opere particolari su sepolture individuali private, si richiede la presentazione del disegno con firma del Capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro novanta giorni dalla richiesta.

Articolo 134 - Vigilanza - Collaudo di conformità

1. Il Responsabile del Cimitero controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti, controlla che gli addetti all'esecuzione delle opere private siano quelli indicati nel Documento della sicurezza rispettando i criteri d'igiene e di sicurezza. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

2. Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, devono essere corredato dal certificato di ultimazione dei lavori e dal collaudo eseguito dal progettista e di quant'altro previsto a norma di legge.

3. Il tecnico comunale, una volta acquisiti i suddetti documenti, verifica la corrispondenza tra la opere architettoniche realizzate ed il progetto approvato, rilasciando la conformità.

4. Risultato favorevole il collaudo di conformità, riscontrata l'assenza di rifiuti derivanti dall'attività edilizia, si rimborsano i depositi cauzionali di cui all'art. 127 e si autorizza il seppellimento.

Articolo 135 - Ornamentazione sepolture

1. I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art. 124.

ARTICOLO 136 - Sospensione - Revoca

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle Sanzioni previste dal successivo art. 137 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno dei Cimitero, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può vietare l'ingresso definitivamente,

CAPO XII - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 137 - Locandine per gli avvisi necrologici murali

1. Le imprese funebri autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, possono, su autorizzazione del Sindaco, sentito l'ufficio tecnico competente, installare un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine.

2. Le dette locandine devono essere utilizzate esclusivamente per le affissioni dei manifesti murali di lutto, a cura dell'impresa funebre autorizzata.

3. Le imprese funebri richiedenti dovranno presentare istanza su carta legale indirizzata al Sindaco con allegato il disegno del modello della locandina, la piantina della città in scala adeguata, con le indicazione dei luoghi di affissione e le relative foto del luogo di ogni installazione.

4. L'impresa funebre autorizzata all'installazione delle locandine, resterà unica responsabile sia dell'installazione che della relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Inoltre dovrà dimostrare di aver stipulato contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati dalle strutture installate.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

5. Sarà a carico dell'impresa funebre autorizzata la sola tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico da pagarsi anticipatamente nei modi di legge.

Articolo 138 - Modulistica

1. Il responsabile dell'Unità Cimiteriale predisporrà apposito modulario, da approvare con determina dirigenziale, che riporterà tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento.
2. I modelli approvati nel modulario dovranno essere utilizzati dagli interessati, nonché dalle imprese funebri e cimiteriali o dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare tutte le incombenze burocratiche richiamate nel presente regolamento.
3. I moduli dovranno essere predisposti in maniera da facilitarne al massimo la compilazione.

Articolo 139 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle Sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a Sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Articolo 140 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente, con esse incompatibili.
3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

Attualmente alcune norme che regolamentano il settore funebre e cimiteriale sono state modificate sia a livello nazionale che a livello regionale, essendo stato il regolamento Comunale del Comune di Barrafranca redatto nel 2001, si ritiene necessario procedere alla sua modifica adeguandolo alle leggi vigenti.

Nuove norme:

D.P.R. 3 novembre 2000, n.396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

Legge 30 marzo 2001, n.130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Legge 1 agosto 2002, n.166

Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

D.P.R. 15 luglio 2003, n.254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti Sanitari e cimiteriali;



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna



D.P.R. 24 febbraio 2004;
Affidamento delle ceneri ai familiari.

2



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Allegato A): Tariffario dei servizi funebri standardizzati.

a)	funerale di tipo economico, da inumazione o da tumulazione, con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile con cassa di zinco interna alla cassa di legno, prestazione di personale necroforo per la movimentazione dei feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;	totale € 1.500,00.
b)	Come Sopra ma con feretro proveniente da fuori il territorio comunale	totale € 2.000,00

I prezzi si intendono oltre IVA come per legge.

2



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Allegato B): Tariffario dei servizi operati dal necroforo / interrattore.

	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Prezzo
1	Tumulazione Ordinaria. (frontale 0,8 x 0,8 m.) Salma in loculo temporaneo, e/o perpetuo avente caratteristiche con apertura frontale di cm 80 x cm 80 circa posto a qualsiasi altezza. Compreso messa in sicurezza ove necessaria, installazione del feretro dentro il loculo compreso la chiusura con muratura di mattoni pieni a una testa, intonaco nella parte esterna, oppure con lastra di cemento armato vibrato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. (in Loculo, e/o Tomba, Edicola, e/o Cappella di Famiglia.)	€ 100,00
2	Tumulazione Ordinaria. (laterale 2,3 x 0,8 m.) Salma in loculo temporaneo, e/o perpetuo avente caratteristiche con apertura laterale di cm 80 x ml 2,30 circa posto a qualsiasi altezza. Compreso messa in sicurezza ove necessaria, installazione del feretro dentro il loculo compreso la chiusura con muratura di mattoni pieni a n testa, intonaco nella parte esterna, o pure con lastra di cemento armato vibrato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. (in Loculo, e/o Tomba, Edicola, e/o Cappella di Famiglia.)	€ 140,00
3	Sepoltura mediante inumazione. Sepoltura di salma in campo comune e/o in aiuola privata, mediante escavazione di fossa delle dimensioni di ml. 0,80 x 2,40 (misurata al fondo) e dalla profondità di m. 2,00, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici di dimensioni adeguate al luogo, compresi interventi manuali se e dove occorrenti, posizionamento della Salma, e riempimento dello scavo, colmataura e assistenza area di pertinenza inclusa la messa in sicurezza dello scavo aperto.	€ 250,00
4	Tumulazione in Cassetta di zinco o urna cineraria in ossario, celletta. Messa in opera di inserimento della cassetta nel loculo, chiusura con mattoni pieni a una testa, intonaco nella parte esterna, in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.	€ 50,00
5	Esumazione ordinaria e/o straordinaria. Esumazione di Salma (cassa intera) per trasferimento ad altro cimitero e/o per richiesta dalle Autorità Giudiziaria e/o autorizzata dal Comune, su incarico dei familiari. Smontaggio e/o demolizione della tomba rimozione e allontanamento, a cura e a spese dell'appaltatore del materiale inerente di risulta. Escavazione da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici avendo cura di non danneggiare le sepolture adiacenti, estrazione del feretro. Eventuale istallazione dentro controccassa in zinco per la fase di trasporto in altra sede. (La fornitura della controccassa in zinco è a cura del richiedente). Riempimento dello scavo, colmataura e sistemazione area di pertinenza.	€ 250,00



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna



6	Estumulazione ordinaria e/o straordinaria Estumulazione di Salma (cassa intera) per trasferimento ad altro cimitero e/o per richiesta dalle Autorità Giudiziaria e/o autorizzata dal Comune, su incarico dei famigliari. Smontaggio della lapide demolizione della muratura di chiusura estrazione del feretro. Eventuale istallazione dentro controcassa di zinco la fornitura e a cura del richiedente. Il materiale inerente alla rimozione di risulta verrà allontanato a spese e a cura dell'appaltatore.	€ 150,00
7	Assistenza sala Autoptica. Assistenza durante l'autopsia, eventuale collocamento della salma in apposito feretro. Pulizia igienizzazione della sala incluso le attrezzature interne e il tavolo autoptico. La prestazione è dovuta solo su incarico ordinato dall'Ente appaltante e/o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.	€ 100,00
8	Estumulazione Ordinaria. (frontale 0,8 x 0,8 m.) Salma in loculo temporaneo, e/o perpetuo avente caratteristiche con apertura frontale di cm 80 x cm 80 circa posto a qualsiasi altezza. Compreso messa in sicurezza ove necessaria, installazione del feretro dentro il loculo compreso la chiusura con muratura di mattoni pieni a una testa, intonaco nella parte esterna, oppure con lastra di cemento armato vibrato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. (in Loculo, e/o Tomba, Edicola, e/o Cappella di Famiglia.)	€ 100,00
9	Estumulazione Ordinaria. (laterale 2,3 x 0,8 m.) Salma in loculo temporaneo, e/o perpetuo avente caratteristiche con apertura laterale di cm 80 x ml 2,30 circa posto a qualsiasi altezza. Compreso messa in sicurezza ove necessaria, installazione del feretro dentro il loculo compreso la chiusura con muratura di mattoni pieni a n testa, intonaco nella parte esterna, o pure con lastra di cemento armato vibrato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. (in Loculo, e/o Tomba, Edicola, e/o Cappella di Famiglia.)	€ 140,00
10	Traslazioni. Per le traslazioni all'interno del cimitero si applicano i prezzi unitari delle singole operazioni (esumazione-estumulazione) e (inumazione-tumulazione).	
11	Produzione rifiuti cimiteriali. Per tutte le voci di cui ai punti 5, 6, 8 e 9, dovrà corrispondersi un importo forfettario per lo smaltimento dei rifiuti speciali a carico dell'Ente	€ 100,00

I prezzi si intendono oltre IVA come per legge.